



COMUNE DI MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza

Ordinanza Sindacale	
Numero	2
Data	21-10-2023

OGGETTO:	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ RELATIVA ALLA POPOLAZIONE DEI PICCIONI URBANI (COLUMBA LIVIA). DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI MANGIME NEL TERRITORIO COMUNALE. MISURE PREVENTIVE CONTRO LA NIDIFICAZIONE DEI PICCIONI O COLOMBI URBANI NEGLI EDIFICI.
-----------------	---

IL SINDACO

Premesso che:

- sul territorio comunale è stato rilevato un aumento della popolazione di piccioni che stazionano ed utilizzano come luogo di nidificazione sottotetti, aperture o anfratti in edifici abitati o dismessi;
- l'elevata presenza di piccioni può costituire sia un rischio di natura igienico sanitaria, dato dal possibile pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie, sia un danno per edifici pubblici e privati;
- sono pervenute segnalazioni che evidenziano la possibile presenza di mangime, o altri alimenti non protetti, che di fatto costituiscono alimento per i piccioni, contribuendo così allo stazionamento nei luoghi urbani di questi animali e alla loro capacità riproduttiva;

Ritenuto che l'alimentazione incontrollata dei piccioni, la disponibilità di luoghi idonei per la riproduzione e la ridotta presenza di predatori sono fattori determinanti che favoriscono l'aumento dei colombi urbani;

Considerato necessario ed urgente predisporre misure di cautela, finalizzate ad una azione di contenimento del numero dei piccioni in ambito urbano per scongiurare i rischi e i danni citati in premessa;

Considerato che un'azione efficace per il controllo della popolazione dei piccioni, presenti nelle aree urbane, deve prevedere l'adozione di modalità diversificate di intervento, quali il divieto di somministrare ai predetti volatili alimenti da parte della cittadinanza, unitamente alla chiusura sistematica degli accessi ai luoghi di possibile nidificazione;

Visti:

- l'art. 32 della L. n. 833/1978;
- l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 320/1954;

ORDINA

1) Il divieto di somministrare granaglie o altro alimento ai piccioni, sia in luoghi pubblici che su aree private.

2) Ai proprietari di edifici, agli amministratori condominiali e a chiunque abbia diritti su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni di provvedere, a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile, al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, effettuando i seguenti

interventi:

- a) rimozione/smaltimento di cumuli di escrementi e di eventuali carcasse derivanti dallo stazionamento dei piccioni;
- b) disinfestazione delle superfici/strutture contaminate dagli escrementi;
- c) installazione di griglie o reti rigide per la chiusura delle aperture di aereazione e degli accessi attraverso i quali i piccioni possono introdursi e trovare luogo per la nidificazione. **Detti interventi dovranno essere effettuati nella stagione non riproduttiva, privilegiando il periodo invernale (novembre-gennaio) e previa verifica di assenza di animali, di nidi e uova nel sito;**
- d) d. periodica pulizia dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni avevano sostato e depositato deiezioni;
- e) impedire lo stazionamento abituale e permanente dei piccioni sui terrazzi, davanzali, nei cortili, sulle grondaie, ecc., applicando ove necessario appositi dissuasori che impediscano la sosta senza cagionare danno all'animale.

3) È severamente vietato intervenire nei siti occupati da rondini, rondoni e balestrucci, essendo specie protette.

DISPONE

- la Polizia Locale è incaricata a verificare l'applicazione della presente ordinanza e di irrogare le sanzioni previste;
- I contravventori saranno puniti mediante sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000;
- La presente ordinanza viene:
 - pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Mezzago;
 - inserita nel sito istituzionale del Comune;
 - trasmessa alla Polizia Locale e al Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio.

AVVERTE

- La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e ne sarà data diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet del Comune e con ogni altro mezzo di comunicazione a disposizione dell'Ente.
- Contro il presente provvedimento è ammesso Ricorso al TAR Lombardia o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo on line.

Il Sindaco

MASSIMILIANO RIVABENI